



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO INTRODOTTI DALL'ART. 10 BIS DEL D.L. 124/2019.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **gennaio** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	RAVAGNI ANDREA	P
2	BETTA ALESSANDRO	P	13	REMONDINI VILMA	P
3	BRAUS DANIELE	P	14	RICCI TOMASO	P
4	BRESCIANI STEFANO	P	15	RULLO GIOVANNI	P
5	CATTOI NICOLA	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CHIARANI SIMONE	P	17	TAVERNINI MARIALUISA	P
7	COLO' LORENZA	P	18	TODESCHI BRUNA	P
8	DEL FABBRO CLAUDIO	P	19	ULIVIERI TOMMASO	P
9	IOPPI DARIO	P	20	VILLI LUCIANO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
11	OTTOBRE MAURO	P	22	ZANONI MARCO	AG

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) A SEGUITO DELL'ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO INTRODOTTO DALL'ART. 10 BIS DEL D.L. 124/2019.

Relazione.

In materia di ravvedimento operoso è intervenuto di recente il DL. 124 dd. 26/10/2019 convertito con la Legge n. 157 dd. 19/12/2019 con il quale, all'art. 10 bis, è stato abrogato il comma 1 -bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Il Comma 1 bis dell'art. 13 oggetto di abrogazione prevedeva che *“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.”* La conseguenza era che gran parte delle disposizioni agevolative per i contribuenti in materia di ravvedimento operoso non si applicavano ai tributi comunali. Ora, con la sua abrogazione, entrata in vigore il 25/12/2019, viene invece esteso anche ai tributi locali il cosiddetto ravvedimento operoso "lungo".

Per esemplificazione, si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 ora vigente, evidenziando con la sottolineatura i nuovi commi in vigore a partire dal nuovo anno anche per i tributi locali.

Art. 13. Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

~~[1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.]~~

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

[4. Abrogato dal 2001]

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

L'art. 8, comma 11, del Regolamento IMIS, prevede che: "Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce inoltre che:

a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo."

Nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), all'art. 8 comma 11 era stata introdotta una disciplina in materia di ravvedimento operoso, tenuto conto della citata disposizione normativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, al fine di consentire ai contribuenti la sistemazione tardiva delle eventuali proprie posizioni debitorie.

La suddetta modifica normativa introdotta dall'art. 10 bis del DL 124 dd. 26/10/2019 e la conseguente estensione de ravvedimento operoso "lungo" anche ai tributi comunali, garantisce ai contribuenti tempi più lunghi per il ravvedimento operoso e maggiori riduzioni delle sanzioni applicabili, rispetto a quanto stabilito dalla citata disciplina regolamentare che pertanto è da ritenersi superata. Di conseguenza, anche per evitare inutili confusioni e incertezze nei contribuenti, si ritiene opportuno provvedere all'abrogazione del comma 11 dell'art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS).

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse quanto sopra;

udita la relazione dell'assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IMIS);

visto l'art. 10 bis del DL 124 dd. 26/10/2019 convertito con la Legge n. 157 dd. 19/12/2019 ;

visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472;

dato atto che la proposta di modifica del Regolamento è stata sottoposta al parere della Commissione Statuto e Regolamenti comunali nella seduta del 13 gennaio 2020 e che quest'ultima ha espresso parere favorevole;

dato atto che le modifiche al Regolamento trovano applicazione dall'1.1.2020, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3/5/2018 n. 2;

visto il decreto n. 108 di data 31 dicembre 2019, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali fino al 30/6/2020;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alti Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub.2);

ad unanimità di voti favorevoli (n. 19) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea delle Consigliere Colò Lorenza e Todeschi Bruna,

DELIBERA

1. di abrogare il comma 11 dell'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS);
2. di approvare, a seguito delle modifiche di cui al punto 1, il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) nella nuova formulazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
3. di stabilire che le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 ad esclusione di quelle già in vigore in forza di legge;
4. di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ad unanimità di voti favorevoli (n. 19) su n. 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea delle Consigliere Colò Lorenza e Todeschi Bruna, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Flavio Tamburini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **20/01/2020** al **30/01/2020**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15/01/2020**

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

L'avviso relativo all'adozione del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni a decorrere dal **01/02/2020** al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse nonché sul sito internet del comune, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale .

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //